

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 maggio 2021, n. 138
Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

In relazione al fabbisogno stabilito dalle DGR 2153 e 2154 del 2019, i centri diurni e le Rsa di cui ai Rr 4 e 5 del 2019, sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette **all'autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 il requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI:

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

Con particolare riferimento ai requisiti minimi strutturali del centro diurno disabili l'art 6.1 del RR 5/2019 che la struttura deve in ogni caso garantire:

“• un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento;

• congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;

• zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;

• una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;

• autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;

• spazio amministrativo;

• linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;

• servizi igienici attrezzati:

- 2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;

- 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.

• un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità”.

Il comma 1 dell' art 3 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020 “Disposizioni in materia di requisiti strutturali” stabilisce che *“Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione”.*

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n. 2153 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.*

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con specifico riferimento al distretto di Barletta, entro l'arco temporale che va dal 01/12/2019 al 31/01/2020 (I bimestre di presentazione delle nuove istanze ai sensi della DGR 2037/2013), hanno presentato istanza le due strutture di seguito indicate al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019:

- **Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus** per n.30 posti, Via Violante nn 32-34, Barletta.
- **Nemesi srl**, per n.30 posti, Via Arrigo Boito n.43, Barletta;

Ricadendo la fattispecie de qua nell'ambito di applicazione di cui al punto 5 della DD n.355 del 17/12/2020 si è proceduto con il medesimo atto dirigenziale ad escludere l'istanza presentata dalla società NEMESI srl in quanto la struttura risultava carente di un requisito obbligatorio previsto dal R.R. n.5 del 2019 e conseguentemente ad assegnare 30 dei 34 posti disponibili a METROPOLIS Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus.

Con nota prot. AOO183_972 del 20/01/2020 è stata notificata alla società Metropolis Consorzio di Cooperative a.r.l. Onlus, la DD n.355 del 17/12/2020 e la scheda di valutazione relativa al Centro diurno disabili sito a Barletta, alla via Violante nn.32-34 e chiesto al Comune di Barletta di inviare, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente, la documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con nota prot. AOO183_973 del 20/01/2021 è stata notificata alla società Nemesi s.r.l. e al Comune di Barletta, la DD n.355 del 17/12/2020 e la scheda di valutazione relativa al Centro diurno disabili sito a Barletta, alla via Arrigo Boito n.43.

Dalla predetta scheda di valutazione si evince che la struttura è carente di un requisito strutturale obbligatorio previsto dal RR 5 del 2019 ed in particolare *“congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo”*.

Successivamente alla pubblicazione della DD 355 del 2020, codesto Servizio ha proceduto d'ufficio all'acquisizione dei documenti in possesso del Servizio accreditamenti e qualità e ha constatato quanto segue. Con DD n. 155 del 25/06/2020 avente ad oggetto *“METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus”, con sede legale in Molfetta (BA). Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 122 del 3/4/2018 per la realizzazione nella ASL BT di Moduli/Centri Terapeutico-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, con variazione dell'ubicazione da Piazza Plebiscito 34-35 a Via Violante n. 34-36-38-40-42, nel medesimo Comune di Barletta. Omissis”* il Servizio accreditamenti e qualità ha stabilito quanto segue: *“di confermare il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 3/04/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione nel Comune di Barletta (BT), da parte di “METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus”, di n. 1 Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo ex art. 4 R.R. n. 9/2016, rettificando l'ubicazione in via Violante n. 34-36-38-40-42, con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell'11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., e che, a seguito della presente conferma del parere di compatibilità, il Comune di Barletta dovrà rilasciare autorizzazione alla realizzazione”*.

Successivamente all'acquisizione delle predette informazioni con DD n. 29 del 09/02/2021 avente ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE”* si provvedeva ad

- “1 Annullare la scheda di valutazione trasmessa con nota prot. N. AOO 183 972 del 20/01/2021 a Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl onlus e di riapprovare la nuova scheda di valutazione predisposta a seguito degli accertamenti effettuati;*
- 2. Modificare l’Allegato 5 della DD n. 355 del 17/12/2020 revocando l’assegnazione dei 30 posti a METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Arl. Onlus perché la struttura da realizzare in Barletta alla Via Violante nn. 32-34 è carente di alcuni requisiti obbligatori previsti dal RR 5 del 2019, condividendo alcuni spazi con il modulo/centro Terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico;*
- 3. Disporre l’invio della richiesta di integrazione documentale, con successiva comunicazione, alla Società Nemesi srl e a Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl onlus per le istanze relative al Centro diurno disabili nel DSS Barletta;*
- 4. Rinviare l’assegnazione dei posti presenti per Centro diurno disabili nel Distretto di Barletta all’esito delle valutazioni conseguenti ai chiarimenti e integrazioni forniti dai due soggetti istanti.”*

Con nota prot.n.AOO183/2181 del 9.02.2021 lo scrivente Servizio notificava a **Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl**, la DD n.29 del 9/02/2021 e la scheda di valutazione relativa al Centro diurno disabili sito in Barletta alla via Violante nn. 32-34 che sostituiva per le motivazioni indicate in determina, la scheda di valutazione già notificata con nota prot. n.AOO 183/972 del 20 gennaio 2021 e chiedeva chiarimenti ed integrazione documentale entro e non oltre 10 giorni dalla predetta comunicazione, riservandosi all’esito di rivalutare l’assegnazione dei 30 posti di Centro Diurno disabili a Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl Onlus.

Con nota prot. n. AOO183/2183 del 9.02.2021 lo scrivente Servizio notificava alla società **Nemesi srl**, la DD n. 29 del 9.02.2021 e chiedeva, entro e non oltre 10 giorni dalla presente comunicazione, di fornire chiarimenti ed integrazioni in merito alle carenze rilevate nella scheda di valutazione notificata con la nota prot. n. AOO 183/973 del 20.01.2021, rinviando l’assegnazione dei posti presenti per un Centro diurno disabili nel Distretto di Barletta all’esito delle valutazioni conseguenti ai chiarimenti e integrazioni fornite dal soggetto istante.

Con pec trasmessa allo scrivente Servizio in data 12 febbraio 2021, la società **Nemesi S.r.l.** forniva chiarimenti e precisazioni in merito alle carenze rilevate nella scheda di valutazione di cui alla Ns nota prot. n. AOO183/2183 del 9.02.2021 in relazione al Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili, sito in Barletta alla via Arrigo Boito n.43.

Nel dettaglio, in merito alle carenze riscontrate, la società Nemesi dichiara che :

- “a) la reale superficie complessiva del Centro Diurno non è pari a “233 mq” (originariamente indicato a pag.61 della DD n. 348/2020) bensì a **265 mq**, come si evince chiaramente dai documenti allegati dalla Scrivente all’istanza di autorizzazione;*
- b) in particolare, la superficie interna della struttura da realizzare è “**di complessivi 265 mq**, oltre 350 mq circa di area esterna privata che verrà in parte attrezzata a verde” e dunque il Centro Diurno rispetta i requisiti minimi previsti dal RR n.5/2019, che dall’art.6.1 del RR che prescrive per l’appunto una dimensione non inferiore a “**complessivi 250 mq**”;*
- c) d’altro canto, anche a prescindere dall’erronea determinazione della superficie complessiva del Centro Diurno, comunque l’istanza della Scrivente deve essere ammessa alla procedura di assegnazione dei posti per effetto della deroga strutturale prevista dall’art.3, co.1, della L.R. n.18/2020, secondo cui “sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione”.*

Alla nota allegava la seguente documentazione:

- Planimetria del progetto: pianta piano terra; pianta superfici nette;
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Documento d’identità del legale rappresentante Sig.ra Maria Luigia Paparella.

Con nota prot. n. 700.2021 avente ad oggetto "Conferma del parere di compatibilità reso con D.D. n. 155 del 25/06/2020 e dell'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art.4 del Reg. Reg. n.9 del 08.07.2016, di un Modulo/Centro Terapeutico-Riabilitativo Intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, ubicato nel Comune di Barletta, Via Violante n. 34-36-38-40-42. - Rettifica progettazione, conferma del parere di compatibilità e dell'autorizzazione alla realizzazione", trasmessa a mezzo Pec in data 16/02/2021 al Servizio Accreditamenti e Qualità e per conoscenza al Comune di Barletta, la società **Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl** comunicava:

1. Con la determinazione n.155 del 25.06.2020 la sezione SGO del Dipartimento della Salute della Regione Puglia ha confermato il precedente parere di compatibilità per la struttura sanitaria in oggetto e, con determinazione n.1503 del 18.10.2020 il Settore Servizi Sociali della Città di Barletta ne ha autorizzato la realizzazione alla Via Violante nn. 34-36-38-40-42;
2. Con la determinazione n. 355 del 17.12.2020, allegato 5, l'Ufficio Regionale ha assegnato al progetto del Consorzio Metropolis 30 posti di Centro Diurno Disabili RR 5/2019 nella Città di Barletta alla Via Violante 32-34;
3. Con la determinazione n.29 del 9.02.2021 il predetto Ufficio Regionale, rilevato che il progettato Centro Disabili condividerebbe con l'autorizzato modulo autismo i seguenti ambienti : <<ingresso, sala d'attesa, disimpegno 1, Spogliatoio donne e wc donne (personale) e Spogliatoio uomini e Wc uomini (personale)>> , e che non è ammissibile la condivisione di spazi tra le strutture aventi organizzazioni assistenziali differenti, ha richiesto chiarimenti ed integrazione documentale con nota prot. 2181 del 9.02.2021, riservandosi all'esito di rivalutare l'assegnazione dei 30 posti di Centro Diurno disabili al Consorzio;
4. Allo scopo di evitare la condivisione degli spazi individuati dall'Ufficio Regionale, lo scrivente Consorzio intende modificare gli ambienti al Modulo autismo autorizzato, in modo da lasciare a disposizione del Centro Diurno Disabili tutti gli ambienti citati al punto 3, e individuare per il Modulo autismo, nella superficie complessiva già autorizzata e senza riduzione degli ambienti disponibili, il nuovo ingresso da Via Violante n.40, un nuovo vano spogliatoio per il personale e, dei quattro servizi igienici già esistenti, uno viene al personale, mentre uno dedicato ai bambini è dotato di doppio water e separatori idonei";
5. La modesta modifica del Modulo autismo è illustrata nella planimetria che qui si allega, ove gli ambienti modificati, rispettando comunque i requisiti minimi, sono compiti in colore verde;

Chiedendo la conferma del parere di compatibilità di cui alla determinazione dirigenziale n.155-2020 in riferimento alla planimetria allegata e al nuovo indirizzo (corrispondente all'ingresso) di Via Violante 40, propedeutica alla corrispondente variazione dell'autorizzazione alla realizzazione a cura del Settore Servizi Sociali della Città di Barletta, allegando la seguente documentazione:

1. Determinazione ufficio regionale SGO n.29 del 9.02.2021;
2. Nota ufficio regionale SGO-Accreditamenti prot. 2181 del 9.02.2021;
3. Planimetria del Modulo/Centro autismo con ingresso da Via Violante 40, Barletta.

Con pec del 18 febbraio 2021, la società **Consorzio di Cooperative sociali arl Metropolis** trasmetteva allo scrivente Servizio una nota prot. n.786/2021 avente ad oggetto "Riscontro DD n. 29 del 9.02.2021 punto 2, modifica determinazioni n.355 del 2020" in cui comunicava che "...stante l'impossibilità a condividere spazi tra strutture aventi setting assistenziali differenti e riprendendo la DD n.155 del 25 giugno 2020 di conferma del parere di compatibilità per la realizzazione di Moduli/Centri terapeutici-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico, con variazione dell'ubicazione da Piazza Plebiscito 34-35 a Via Violante n.34-36-38-40-42, nella quale viene specificato "con la precisazione che la struttura dovrà essere realizzata secondo la planimetria e la relazione tecnica trasmesse con nota comunale prot. n. 84925 dell'11/12/2019 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016...", codesto Consorzio ha presentato con prot. n.700.2021 apposita richiesta di conferma della compatibilità per la rettifica della progettazione", allegando la seguente documentazione:

- Relazione tecnica descrittiva;

- Elaborati grafici : Tav. 1 stralcio aerofotogrammetrico; Tav 2 planimetria generale, tav 3 pianta piano terra del Centro socio-educativo e riabilitativo (RR 5/2019);
- Elaborati grafici: Tav.1 pianta piano terra "Moduli Centro per l'autismo" (art 4 del RR 9/2016)
- Richiesta di conferma del parere regionale di compatibilità reso con DD n. 155 del 25.06.2020 e dell'autorizzazione comunale alla realizzazione di un modulo/centro terapeutico-riabilitativo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ubicato nel Comune di Barletta alla via Violante nn. 32-34.
Rettifica progettazione, conferma del parere di compatibilità e dell'autorizzazione alla realizzazione.
- Prot. n.700 del 16.02.2021 Conferma del parere regionale di compatibilità reso con DD n. 155 del 25.06.2020 e dell'autorizzazione comunale alla realizzazione di un modulo/centro terapeutico-riabilitativo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ubicato nel Comune di Barletta alla via Violante nn. 32-34.
Rettifica progettazione, conferma del parere di compatibilità e dell'autorizzazione alla realizzazione;
- Prot. n. AOO183/002181 del 9.02.2021 Notifica DD 29 del 9/02/2021 "Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE" e scheda di valutazione;
- DD 29 del 9/02/2021 "Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 "Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale - I BIMESTRE".

Inoltre con nota prot. n. 1137 del 16.03.2021 avente ad oggetto "Nuovo Centro Diurno Disabili RR 5/2019 a Barletta. Rif. Vs Determinazione Dirigenziale 29 del 9.02.2021. Istanze del Consorzio Metropolis e della srl Nemesi. Rilascio verifica compatibilità", la società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl interviene nel procedimento in corso di rivalutazione della propria istanza e di quella di Nemesi srl, fornendo osservazioni in merito al requisito inderogabile del RR 5/2019 relativo alla superficie complessiva del progetto del Centro Diurno Disabili della società Nemesi srl, deducendo che "la superficie netta del Centro Diurno da noi proposto riunisce mq 375, mentre quella del progetto di Nemesi srl è pari a mq 233,15 pari alla somma delle superfici degli ambienti elencati nella tabella della relazione, e non mq 265 come dichiarati nell'elenco dei criteri di valutazione per un'eventuale comparazione ai fini della DGR 2037/2013. D'altro canto, l'insufficienza del parametro della superficie rispetto al minimo di mq 250 è confermata dalle risultanze catastali delle due particelle, uguali per la ptc 63 a mq 115 e per la ptc 71 a mq 120 circa (somma di 6 vani catastali), per complessivi mq 235, le quali indicano la superficie occupata dall'immobile e quindi al lordo dei muri" e che "il progetto di Nemesi srl difetta del requisito inderogabile della superficie minima, anche applicando la deroga prevista per le strutture già esistenti, del 10% al di sotto della superficie minima. Inoltre la società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl forniva osservazioni in merito ai criteri di valutazione relativi alla DGR 2037/2013 per i quali la Nemesi srl intendeva essere valutata

Con nota prot. n. AOO183/5246 trasmessa in data 30.03.2021 il Servizio Accreditamenti e Qualità comunicava alla società **Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl** che "**in caso di modifica del progetto/layout della struttura per la quale è stata già presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione al Comune, deve essere trasmessa al medesimo Comune istanza di rettifica della precedente e, nel caso di specie (essendo già stato rilasciato dalla scrivente parere favorevole di compatibilità e, dal Comune, la conseguente autorizzazione alla realizzazione, secondo il progetto originario), istanza di rettifica dell'autorizzazione alla realizzazione già rilasciata, ai fini della richiesta a questa Sezione, da parte del Comune** (previa verifica della conformità alla normativa edilizio/urbanistica dell'intervento, ai sensi dell'art.7, comma 2 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.), **della conferma del parere di compatibilità già rilasciato**".

La Società Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl,

- dalle verifiche effettuate in merito alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus, relativa al Centro diurno disabili da ubicarsi nel Comune di Barletta, in via Violante nn. 32-34 che prevede il rilascio della compatibilità al fabbisogno regionale del Centro diurno disabili, è emersa la sussistenza nel medesimo immobile di una diversa struttura sociosanitaria ossia di un modulo/centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico ex art 4 R.R. 9/2016, autorizzato con DD n.155 del 25/06/2020;
- non è ammissibile la condivisione degli spazi tra strutture aventi organizzazioni assistenziali differenti;
- successivamente alla richiesta di integrazione documentale la società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus comunicava che *“allo scopo di evitare la condivisione degli spazi individuati dall’Ufficio Regionale, lo scrivente Consorzio intende modificare gli ambienti al **Modulo autismo autorizzato**, in modo da lasciare a disposizione del Centro Diurno Disabili tutti gli ambienti citati al punto 3 e individuare per il Modulo autismo, nella superficie complessiva già autorizzata e senza riduzione degli ambienti disponibili, il nuovo ingresso da Via Violante n.40, un nuovo vano spogliatoio per il personale e, dei quattro servizi igienici già esistenti, uno viene al personale, mentre uno dedicato ai bambini è dotato di doppio water e separatori idonei”*;
- al fine di effettuare le modifiche invocate la società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus dovrà avviare un procedimento autonomo e distinto dal presente (descritto nella prot. n. AOO183/5246 trasmessa in data 30.03.2021) i cui esiti sono rimessi alla valutazione del Comune di Barletta e del Servizio Accreditamenti e Qualità. Dalla conclusione di tale procedimento con eventuale esito favorevole dipenderebbe quindi il rilascio del parere di compatibilità da parte di questo Ufficio. Ebbene, per pacifica giurisprudenza (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 22/09/2020, n. 1464; T.A.R. Liguria Genova Sez. I Sent., 20/03/2013, n. 488; T.A.R. Campania Salerno Sez. II Sent., 11/09/2015, n. 1864) . l’Amministrazione che ricorre al potere di soccorso istruttorio, stante l’esigenza di definizione celere e certa della procedura ed al fine di rispettare la par condicio dei concorrenti, ben può imporre un termine perentorio, anche di cadenza ristretta, per l’integrazione della documentazione carente. Allo spirare di tale termine, tuttavia, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento non essendo consentita la dilazione dello stesso oltre i termini perentori previsti nella richiesta di integrazione. Il principio del soccorso istruttorio va, infatti, coordinato con l’esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti e di celerità dell’azione amministrativa.
- Entro il termine perentorio assegnato di 10 giorni il Consorzio Metropoli ha presentato delle controdeduzioni, la validità delle quali è condizionata a provvedimenti di competenza di altri Uffici con la conseguenza che la stessa proposta presentata non può essere considerata definitiva

Società Nemesi srl

Tenuto conto che

- il Regolamento Regionale n. 5 del 2019 prevede una **superficie interna non inferiore a 250 mq** per i Centri diurni disabili;
- la **superficie interna** complessiva del Centro diurno disabili denominato “Effata” da ubicarsi nel Comune di Barletta in via Arrigo Boito n.43 è di **233,15 mq** e non di 265 mq come dichiarava la società Nemesi srl nella nota trasmessa allo scrivente Servizio in data 12 febbraio 2021, in quanto la metratura complessiva “non inferiore a 250 mq” fa riferimento alla superficie interna della struttura e non esterna (pertanto il “*verde attrezzato*” non è da considerarsi parte della superficie interna);
- per effetto della deroga strutturale stabilita dall’art.3, co.1, della L.R. n.18/2020 , secondo cui “sono

consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione", applicando la deroga strutturale del 10 per cento in caso di immobili esistenti, la metratura complessiva della superficie interna per il Centro diurno disabili denominato "Effata" da ubicarsi nel Comune di Barletta in via Arrigo Boito n.43 è conforme alla normativa.

Per tutto quanto sopra rappresentato, conseguentemente alle controdeduzioni presentate da entrambi gli istanti, si propone di dare seguito alla DD 29 del 09/02/2021 come segue:

1. rigettare le controdeduzioni di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl, e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'istanza trasmessa con raccomandata A/R dal Comune di Barletta, consegnata il 16/12/2019 (ricadente nel I bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013), presentata dalla società in merito alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione finalizzata alla verifica della compatibilità al fabbisogno regionale per un Centro diurno disabili di cui al R.R. n.5 del 2019, con dotazione di n.30 posti, da realizzare nel Comune di Barletta, alla Via Violante nn.32-34, in quanto:

- la struttura da realizzare in Barletta alla via Violante nn.32-34 è carente di alcuni requisiti obbligatori previsti dal R.R. 5 del 2019, condividendo gli spazi tra strutture aventi setting assistenziali differenti (*Moduli/Centri terapeutici-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico e Centro diurno disabili*);
- la proposta della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus di modificare gli ambienti al Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (ex art 4 R.R. 9/2016), in modo da lasciare a disposizione del Centro Diurno Disabili tutti gli ambienti in condivisione, prevede l'avvio di un procedimento autonomo e distinto dal presente (descritto nella prot. n. AOO183/5246 trasmessa in data 30.03.2021) i cui esiti sono rimessi alla valutazione del Comune di Barletta e del Servizio Accreditamenti e Qualità. Dalla conclusione di tale procedimento con eventuale esito favorevole dipenderebbe quindi il rilascio del parere di compatibilità da parte di questo Ufficio. Ebbene, per pacifica giurisprudenza (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 22/09/2020, n. 1464; T.A.R. Liguria Genova Sez. I Sent., 20/03/2013, n. 488; T.A.R. Campania Salerno Sez. II Sent., 11/09/2015, n. 1864) l'Amministrazione che ricorre al potere di soccorso istruttorio, stante l'esigenza di definizione celere e certa della procedura ed al fine di rispettare la par condicio dei concorrenti, ben può imporre un termine perentorio, anche di cadenza ristretta, per l'integrazione della documentazione carente. Allo spirare di tale termine, tuttavia, l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento non essendo consentita la dilazione dello stesso oltre i termini perentori previsti nella richiesta di integrazione. Il principio del soccorso istruttorio va, infatti, coordinato con l'esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti e di celerità dell'azione amministrativa;
- Entro il termine perentorio assegnato 10 giorni il Consorzio Metropoli ha presentato delle controdeduzioni, la validità delle quali è condizionata a provvedimenti di competenza di altri Uffici con la conseguenza che la stessa proposta presentata non può essere considerata definitiva;

2. Accogliere le controdeduzioni della società Nemesi s.r.l, e conseguentemente assegnare i posti disponibili nel distretto di Barletta alla Nemesi srl in relazione all'istanza trasmessa con pec del 23/01/2020 dal Comune di Barletta (ricadente nel I bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013), per la realizzazione del Centro diurno disabili denominato "Effata", con dotazione di n. 30 posti, da ubicare nel Comune di Barletta alla via Arrigo Boito n.43 poiché essendo una struttura già esistente alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, *sono consentite difformità dalla metratura*

minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento, come prevede il comma 1 dell'art 3 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020;

3. Integrare la DD 355 del 2020 con quanto disposto della presente determina riportando le seguenti diciture: nella colonna relativa al numero dei posti assegnati:

“Nemesi srl (Via Arrigo Boito n. 32-34) 30 posti

Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus (Via Violante n. 32-34) 0 posti”

Nella colonna relativa alla motivazione

Nemesi srl (Via Arrigo Boito n. 32-34) “ammessa poiché essendo una struttura già esistente alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione, sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento, come prevede il comma 1 dell’art 3 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020”

Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus (Via Violante n. 32-34) “istanza inammissibile per le seguenti motivazioni:” seguito da quanto indicato al precedente punto 1 da “la struttura da realizzarsi (...) sino a “(...) spazi interni”;

4. Disporre che con successiva determina sarà rilasciato il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla Nemesi srl in quanto assegnataria dei posti;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

1. **rigettare le controdeduzioni di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl, e conseguentemente dichiarare l’inammissibilità dell’istanza** trasmessa con raccomandata A/R dal Comune di Barletta, consegnata il 16/12/2019 (ricadente nel I bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013), presentata dalla società in merito alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione finalizzata

alla verifica della compatibilità al fabbisogno regionale per un Centro diurno disabili di cui al R.R. n.5 del 2019, con dotazione di n.30 posti, da realizzare nel Comune di Barletta, alla Via Violante nn.32-34, in quanto:

- la struttura da realizzare in Barletta alla via Violante nn.32-34 è carente di alcuni requisiti obbligatori previsti dal R.R. 5 del 2019, condividendo gli spazi tra strutture aventi setting assistenziali differenti (*Moduli/Centri terapeutici-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico e Centro diurno disabili*),
- la proposta della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus di modificare gli ambienti al Modulo/Centro terapeutico riabilitativo intensivo ed estensivo dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico (ex art 4 R.R. 9/2016), in modo da lasciare a disposizione del Centro Diurno Disabili tutti gli ambienti in condivisione, prevede l'avvio di un procedimento autonomo e distinto dal presente (descritto nella prot. n. AOO183/5246 trasmessa in data 30.03.2021) i cui esiti sono rimessi alla valutazione del Comune di Barletta e del Servizio Accreditamenti e Qualità. Dalla conclusione di tale procedimento con eventuale esito favorevole dipenderebbe quindi il rilascio del parere di compatibilità da parte di questo Ufficio. Ebbene, per pacifica giurisprudenza (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 22/09/2020, n. 1464; T.A.R. Liguria Genova Sez. I Sent., 20/03/2013, n. 488; T.A.R. Campania Salerno Sez. II Sent., 11/09/2015, n. 1864) . l'Amministrazione che ricorre al potere di soccorso istruttorio, stante l'esigenza di definizione celere e certa della procedura ed al fine di rispettare la par condicio dei concorrenti, ben può imporre un termine perentorio, anche di cadenza ristretta, per l'integrazione della documentazione carente. Allo spirare di tale termine, tuttavia, l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento non essendo consentita la dilazione dello stesso oltre i termini perentori previsti nella richiesta di integrazione. Il principio del soccorso istruttorio va, infatti, coordinato con l'esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti e di celerità dell'azione amministrativa.
- Entro il termine perentorio assegnato 10 giorni il Consorzio Metropoli ha presentato delle controdeduzioni la validità delle quali è condizionata a provvedimenti di competenza di altri Uffici con la conseguenza che la stessa proposta presentata non può essere considerata definitiva;

2. Accogliere le controdeduzioni della società **Nemesi s.r.l.**, e conseguentemente assegnare i posti disponibili nel distretto di Barletta alla Nemesi srl in relazione all'istanza trasmessa con pec del 23/01/2020 dal Comune di Barletta (ricadente nel I bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013), per la realizzazione del Centro diurno disabili denominato "Effata", con dotazione di n. 30 posti, da ubicare nel Comune di Barletta alla via Arrigo Boito n.43 poiché essendo una struttura già esistente alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, *sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento*, come prevede il comma 1 dell'art 3 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020;

3. Integrare la DD 355 del 2020 con quanto disposto della presente determina riportando le seguenti diciture:

nella colonna relativa al numero dei posti assegnati:

"Nemesi srl (Via Arrigo Boito n. 32-34) 30 posti

Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus (Via Violante n. 32-34) 0 posti"

Nella colonna relativa alla motivazione

Nemesi srl (Via Arrigo Boito n. 32-34) "ammessa poiché essendo una struttura già esistente alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali

e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento, come prevede il comma 1 dell'art 3 della L.R. n. 18 del 7 luglio 2020"

Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali arl Onlus (Via Violante n. 32-34) *"istanza inammissibile per le seguenti motivazioni:"* seguito da quanto indicato al precedente punto 1 da *"la struttura da realizzarsi (...) sino a "(...) spazi interni"*

4. Disporre che con successiva determina sarà rilasciato il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla Nemesi srl in quanto assegnataria dei posti;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Barletta (damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it);
 - a Metropolis Consorzio di Cooperative sociali arl onlus, in persona del suo legale rappresentante (metropolis.consorzio@pec.it);
 - alla Nemesi s.r.l., in persona del suo legale rappresentante (nemesi.pec@pec.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n.16 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)